

COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE

COMUNICATO UFFICIALE N 26

Riunione del 3 dicembre 2008

Sono presenti:

- Avv. Fabrizio FILIPPUCCI PRESIDENTE
- Avv. Gian Roberto CALDARA COMPONENTE
- Avv. Antonio AMATO COMPONENTE
- Sig.ra Sandra D'Alessandro Segretaria

16.08.09 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI .

- MARCO PAMPALLONA - atleta
- A.S.L. GRASSI n.p. Presidente p.t.
- ATLETICO VOLLEY TRECASTAGNI n.p. Presidente p.t.
- GIUSEPPE LEONE n.q. Presidente p.t. Atletico Volley Trecastagni

La Commissione Giudicante Nazionale

Esaminati gli atti e presa visione dei documenti presentati;
udite le conclusioni rassegnate dal procuratore Federale;

osserva

la fattispecie che trova il suo presupposto in un doppio tesseramento dell'atleta Pampallona Marco offre, secondo l'assunto della Procura Federale, lo spunto per avviare l'indagine anche nei confronti dell'Atletico Volley Trecastagni - Sodalizio presso il quale era tesserato l'atleta prima di risultare tesserato con il Volley Grassi ed oggetto dell'esaminato doppio tesseramento, per non avere il suo Presidente diligentemente verificato i dati e gli elementi costitutivi del tesseramento medesimo.

Ha sostenuto la Procura Federale che l'esame da parte del Volley Trecastagni della posizione tesserativa del Pampallona, sarebbe confluito nella constatazione dell'errore dei suoi dati anagrafici e, quindi, verosimilmente impedito l'errore nel quale è incorso il Sodalizio ASL Grassi.

./.

L'ipotesi accusatoria non viene condivisa, posto che, come provato documentalmente dall'incolpato il Pampallona era stato tesserato con l'Atletico Volley Trecastagni con rilascio di nulla osta allo svincolo, rimesso direttamente all'ufficio Tesseramento Fipav che, conformemente aveva provveduto.

Ritiene la Commissione Giudicante che l'operato dell'Ufficio Tesseramento non debba comunque rimanere assoggettato ad alcun vincolo di controllo, atteso che l'Ufficio è istituzionalmente preposto a provvedere alle esigenze tesserative degli atleti e degli associati, laddove il controllo della corretta procedura di tesseramento dell'atleta, può rilevare solo nell'ambito dell'interesse del Sodalizio stesso a che l'atleta possa validamente partecipare agli incontri, ovvero partecipare all'attività sportiva.

Le argomentazioni di cui sopra portano a concludere per la estraneità all'illecito da parte del Volley Trecastagni.

Diversa in via assoluta è la posizione del ASL GRASSI , che ha operato un primo tesseramento dell'atleta Pampallona Marco, seppur con i dati anagrafici assolutamente corretti, ben consapevole però che egli svolgeva attività sportiva, atteso che gli era stato concesso anche in prestito nella stagione 2002-2003, dalla stessa Volley Trecastagni.

La posizione dell'atleta infine è di assoluta cosciente violazione dei Rgolamenti e la constatata disattenzione nei confronti di questo procedimento aperto a suo carico, non consente neppure di valutare eventuali circostanze che possano attenuare la sua responsabilità

P.Q.M.

Dichiara di non doversi procedere a sanzione nei confronti del Atletico Volley Trecastagni e del suo Presidente; infligge a Pampallona Marco la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 1 (uno) ed infligge alla ASL Grassi la sanzione della multa di € 100.00,==

F.to IL PRESIDENTE
Avv.FabrizioFilippucci

Affisso il 4 dicembre 2008